

- eventuale dichiarazione dell'avente diritto sulla percezione della liquidazione in relazione ad attività commerciali, ai fini della corretta tassazione dei proventi corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali;
- certificato di morte dell'Assicurato rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- relazione medica attestante le cause del decesso, redatta dal medico curante dell'Assicurato anche utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Società;
- copia delle cartelle cliniche relative ad eventuali ricoveri dell'Assicurato in ospedali o case di cura e/o eventuali referti di pronto soccorso, con particolare riferimento ai documenti contenenti la diagnosi della malattia che ha portato al decesso dell'Assicurato;
- copia dell'eventuale referto dell'Autorità di Pubblica Sicurezza o Giudiziaria dal quale si possano desumere le circostanze del decesso dell'Assicurato, nel caso di sua morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio);
- se i Beneficiari designati non sono nominativamente individuati e l'Assicurato deceduto era anche il Contraente:
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con firma autenticata da Pubblico Ufficiale, da cui risulti, per quanto a conoscenza del dichiarante, se l'Assicurato ha lasciato o meno testamento, gli estremi dell'eventuale testamento e che è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato, e riporti le generalità complete degli aventi diritto, con indicazione del loro eventuale grado di parentela con l'Assicurato, della loro data di nascita e della loro capacità di agire;
 - copia autentica dell'eventuale testamento, completa del relativo verbale di pubblicazione;
- originale o copia conforme all'originale dell'eventuale Decreto del Giudice Tutelare che autorizza chi esercita la potestà parentale / Tutore / Curatore / Amministratore di sostegno a riscuotere il capitale destinato a Beneficiari minorenni o incapaci e dispone le modalità per il reimpiego di tale capitale ed esonera la Società da ogni responsabilità al riguardo.
- se la polizza è vincolata o sottoposta a pegno, comunicazione di svincolo redatta e sottoscritta dal vincolatario o benestare del creditore pignoratizio, che autorizzi il pagamento all'avente diritto o indichi l'ammontare del debito residuo vantato.

La Società si riserva di richiedere ulteriore documentazione, specificandone la motivazione, solo in presenza di situazioni particolari che ne rendano necessaria o opportuna l'acquisizione prima di procedere al pagamento, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, ovvero al fine di adempiere a specifiche disposizioni di legge. In particolare, l'originale della polizza verrà richiesto dalla Società solo quando il Beneficiario intenda far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto nella documentazione in possesso della Società o quando la Società contesti l'autenticità della polizza.



Quando e come devo pagare?

Il contratto prevede il pagamento di premi annui anticipati di importo costante dovuti, dal Contraente alla data di decorrenza del contratto, ad ogni suo anniversario per il numero di anni di durata del contratto e comunque non oltre il decesso dell'Assicurato. Fermo restando che le parti possono stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, il Contraente dovrà versare il premio alla Società, tramite il competente soggetto abilitato al collocamento scegliendo il bonifico bancario oppure l'assegno bancario o circolare. L'importo del premio dipende dalla garanzia prestata, dalla sua durata ed ammontare, dall'età dell'Assicurato, nonché dal suo stato di salute e dalle sue abitudini di vita che possono comportare l'applicazione di sovrappremi. Non è previsto il frazionamento del premio. Non sono previsti sconti, rivalse, riscatti e riduzioni.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La durata dell'assicurazione è pari alla durata residua del finanziamento o del mutuo e non potrà, comunque, essere inferiore ad 1 anno e superiore a 25 anni.

L'assicurazione entra in vigore, pagato regolarmente il premio:

- alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso, oppure
- alle ore 24 del giorno indicato in polizza, qualora la stessa preveda una data di decorrenza successiva a quella in cui il contratto è concluso.

Le garanzie entrano in vigore, a condizione che sia stata versata la prima annualità di premio, alle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o della data di decorrenza indicata in polizza, se successiva.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Fino al momento in cui il contratto non è concluso, il Proponente ha facoltà di revocare la proposta di assicurazione.

Il Contraente può recedere dal contratto entro 90 giorni dalla data di conclusione dello stesso.

Se il contratto sospeso, per mancata corresponsione del premio, non viene riattivato entro 180 giorni si risolve ed i premi già versati restano acquisiti dalla Società.



Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO

Entro 180 giorni dall'interruzione del pagamento dei premi, il Contraente può riattivare il contratto sospeso. Si rinvia alla sezione rubrica "Quali costi devo sostenere?" contenuta nel DIP aggiuntivo vita per le condizioni economiche.

Il presente contratto non riconosce alcun valore di riduzione o riscatto.